



**Ministero
della cultura**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Al Segretariato Regionale del Piemonte

p.c. Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure
integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

p.c. Alla SABAP-TO
mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

p.c. Alla SABAP-AL
mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Risp. al prot. n. 9121 del 7/07/2022
Class. [34.28.10/903/2019](#)

Oggetto: **AProgetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI).** Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e avvio della fase di valutazione relativa alla procedura di VAS ai sensi dell'art. 13, c. 5 e dell'art.14 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Consultazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. *Ripubblicazione documentazione e nuovo avvio della consultazione*

Richiedente: Regione Piemonte

PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VAS (art. 13 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i;)

In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 84271 del 06/07/2022 trasmessa dalla Regione Piemonte - *Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate* in qualità di Autorità competente, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 9121 del 07/07/2022, con cui ha comunicato **la ripubblicazione della documentazione e il nuovo avvio della consultazione** a rettifica di quanto comunicato precedentemente con nota prot n. 79396 del 27/06/2022 in merito all'avvio della consultazione sul piano in epigrafe;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)", ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R;

Considerato che l'art. 4 comma 2 del richiamato Regolamento recita *"la Regione provvede ad assicurare la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni del PPR dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all'art. 46 comma 1 delle NDA (...)"*;

Vista la documentazione messa a disposizione attraverso il sito web della Regione, ed in particolare il Rapporto Ambientale (Allegato 2), la Sintesi Non Tecnica e il Progetto di piano (Allegato 1);

Considerata la nota dell'Ufficio scrivente prot. n. 8210 del 25/06/2021 relativa alla fase di *scoping* della procedura in oggetto e richiamandone i contenuti, sulla base del Rapporto Ambientale (R.A.) Giugno 2022 e, in



merito alla esaustività della trattazione ivi contenuta e al recepimento delle osservazioni della nota soprarichiamata, si osserva quanto segue:

Con specifico riferimento al Rapporto Ambientale (R.A.) - Allegato 2

Preso atto che “...*La procedura di aggiornamento in oggetto riguarda nello specifico il Piano di gestione dei rifiuti urbani con un orizzonte temporale di breve termine al 2025, di medio termine al 2030 e di lungo termine al 2035, in linea con i termini di raggiungimento degli obiettivi delle direttive UE 2018/850, 2018/851, 2018/852 e quello di Bonifica delle aree inquinate...*” e che “...*Con altro procedimento, sulla base dell’atto di indirizzo già approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 13-1669 del 17 luglio 2020, si procederà con l’adozione di una nuova disciplina organica in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue che, secondo quanto disposto all’articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 117/2019, che farà parte del Piano di gestione dei rifiuti speciali...*”;

Preso atto che la metodologia applicata nella predisposizione del RA e quella già illustrata nel "Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale" che è stato oggetto di consultazione in fase di Scoping, di cui al parere sopra richiamato;

Relativamente al par. 2.2.4 “Obiettivi di Piano e Azioni correlate”, si condividono in linea di massima i contenuti degli obiettivi generali e specifici del piano, con particolare riferimento in merito ai “Rifiuti Urbani” all’O.S. *Ridurre la realizzazione di nuove discariche sul territorio piemontese* (parte dell’obiettivo Generale 4) e all’O.S. *Riconvertire, ove possibile, le tecnologie impiantistiche presenti sul territorio non più idonee al trattamento delle nuove tipologie di rifiuti* (parte dell’obiettivo Generale 5) nonché in merito alle “Bonifiche” la promozione del recupero di aree degradate e dismesse;

Relativamente al par. 2.3.1 “Obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti al piano” e specificatamente alla tab. 23 a pag. 66, si osserva che, tra gli ambiti sui quali il PRUBAI può esercitare la propria influenza, non sono stati considerati i beni culturali o paesaggistici e se ne richiede l’integrazione;

Relativamente al par. 3.4 “La fase di Scoping: le risultanze della consultazione” e specificatamente alla tab. 29 a pag. 80 (parte dedicata al Ministero della Cultura), si rileva come le osservazioni espresse dalla Scrivente in merito al Rapporto Preliminare - nella nota prot. n. 9549 del 22/06/2021 richiamata in premessa - siano state complessivamente considerate, prendendo atto di quanto segue:

- sono state recepite le osservazioni relative all’inclusione, tra i criteri localizzativi dei nuovi impianti, degli indirizzi riportati nel PPR e della presenza di aree e beni tutelati dalla normativa (inserite nel cap. 7 del PRUBAI) e la considerazione “...*l’obiettivo di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ivi compresi i “paesaggi archeologici”, può essere declinato non solo nella scelta localizzativa, ma anche nella qualità progettuale ed architettonica dei manufatti di nuova realizzazione e delle relative aree di pertinenza, nonché in eventuali miglioramenti di manufatti già esistenti...*” (ricompresa nel paragrafo delle compensazioni del capitolo relativo ai "criteri di localizzazione");
- non è stato recepito il suggerimento di includere fra i contenuti del Rapporto Ambientale uno specifico studio sul forte impatto potenziale di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e degli interventi di bonifica sul patrimonio archeologico e paleontologico, in quanto demandato alle successive fasi di microlocalizzazione o ai procedimenti amministrativi;
- è stata parzialmente recepita la richiesta di citare espressamente i beni archeologici e paleontologici tra i beni culturali e il paesaggio, sui quali approfondire gli effetti del piano, demandando tali valutazioni di

dettaglio alle fasi autorizzatorie e alle relative valutazioni ambientali; risultano comunque correttamente citati nel cap. 7 del PRUBAI nella tematica E1;

- non sono stati recepiti il suggerimento relativo alla tutela archeologica circa l'opportunità di includere fra i contenuti del Rapporto Ambientale uno specifico studio dedicato all'analisi del forte impatto potenziale di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e degli interventi di bonifica sul patrimonio archeologico e paleontologico e il richiamo ai disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico per gli interventi di carattere pubblico.

Relativamente al par. 4.2 “Paesaggio beni culturali e materiali” e specificatamente alla tab. 29 a pag. 80 (parte dedicata al Ministero della Cultura), si rileva come la disamina degli effetti del piano sia limitata all'ambito dei beni paesaggistici senza ulteriori considerazioni circa i possibili effetti sul patrimonio culturale e archeologico (anche positivi), che andrebbero pertanto approfonditi; a titolo collaborativo si evidenziano tra i potenziali impatti riferibili a tale componente ambientale siano da considerare gli effetti ambientali indiretti connessi all'alterazione dell'aria (gas e particolato disperso), correlati agli effetti degli inquinanti dispersi in aria e in acqua piovana, sui Beni Culturali immobili tutelati dalla parte II del D.Lgs. 42/2004, e sui Beni Paesaggistici individuati ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (singolarità geologiche, ville, parchi e giardini), nonché agli impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva o distruzione di beni culturali immobili (architettonici e archeologici);

Relativamente al par. 5.1 “Coerenza esterna con altri piani e programmi” nella verifica di coerenza esterna con altri piani, risulta correttamente indicato, tra gli strumenti di pianificazione della Regione Piemonte, il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 – 358362017;

Relativamente al par. 7.1 “Analisi degli effetti ambientali” e specificatamente alla tab. 102 a pag. 199 di “Sintesi effetti ambientali”, si osserva che tra le componenti ambientali esaminate sono stati correttamente presi in considerazione “Paesaggio, beni culturali e materiali”;

Con specifico riferimento al Piano PRUBAI - Allegato 1

Preso atto che per localizzazione degli impianti il piano definisce tre tipologie di criteri:

- criterio ESCLUDENTE (E), quando *la proposta di realizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali agli impianti esistenti è in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigente sulla porzione di territorio considerata e dove dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione*
- criterio PENALIZZANTE (PE) – quando *la proposta di realizzazione dell'impianto è autorizzabile soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso a seguito delle valutazioni sugli effetti della localizzazione dell'impianto in un determinato contesto ambientale e nel caso in cui le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione*
- criterio PREFERENZIALE (PF), *qualora sussistano la presenza di elementi di idoneità e di opportunità realizzativa, fornisce informazioni aggiuntive di natura logistica ed economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.*

Relativamente al par. 7.5.4 “Individuazione dei criteri” e specificatamente alla tab. 102 alle pp. 234-255 “Criteri di macro-localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti”, si osserva che correttamente sono stati presi in considerazione i beni paesaggistici, i beni culturali-archeologici-paleontologici e le ulteriori componenti paesaggistiche individuate dal PPR; in merito ai singoli temi si esprimono le seguenti osservazioni:



- *A3 Aree cimiteriali*, si condivide il criterio escludente previsto, esteso alle fasce di rispetto, anche in considerazione del fatto che trattasi in buona parte di immobili soggetti a tutela ex parte II del D. Lgs. 42/2004;
- *B4 Foreste e Boschi*, si suggerisce di integrare i riferimenti normativi con i disposti di tutela ex art. 142 co. 1 lett. g) del Codice;
- *D2 Zone umide*, si suggerisce di integrare i riferimenti normativi con i disposti di tutela ex art. 142 co. 1 lett. i) del Codice, per le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- *D4 Aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 D.Lgs 42/2004*, considerato che si prevede il criterio escludente per i beni di cui alle lettere b) laghi, c) fiumi, torrenti, e) ghiacciai e circhi glaciali, f) parchi e riserve naturali, m) zone di interesse archeologico (da rettificare l'erronea indicazione alla lettera k) e il criterio penalizzante per i beni di cui alle lettere d) montagne sopra i 1600 mt e h) aree di uso civico e università agraria, e che per queste ultime – come indicato nella nota al tema A2 Usi civici – “... Sono considerate fattore escludente le aree individuate dalla Banca dati regionale che potranno essere precisate con maggior dettaglio in sede di Micro-localizzazione dai PRG ...”, si evidenzia come anche le aree montane presentino molteplici criticità per la localizzazione di nuovi impianti in considerazione della conformazione orografica e la forte visibilità dai crinali;
- *D5 Aree soggette a vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 157 D.Lgs 42/2004*, considerato che da un lato per i beni ex art.136 si prevede il criterio escludente solo per le unità impiantistiche afferenti a “discarica” e “impianti a tecnologia complessa” mentre per le restanti unità impiantistiche si prevede il criterio penalizzante - considerata la possibilità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica alla trasformazione – mentre dall'altro per i beni ex art.157 (a cui afferiscono pressoché la quasi totalità delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico) si afferma che “*questi vincoli paesaggistici sono già ricompresi al punto D5a e sono comunque da intendersi come criteri escludenti*”, considerato il valore e l'interesse pubblico rappresentato dalle aree ex art. 136 del Codice si richiede di estendere il criterio di esclusione a tutte le tipologie di unità impiantistiche come per i beni ex art. 157;
- *D10 Luoghi identitari ex art.33 delle Nda del PPR*, considerato che si prevede il criterio escludente e che tale disposto ricomprende, oltre che i siti e le relative aree esterne di protezione “buffer zone” inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco (rappresentati nelle tavole P4 e P5 del PPR), anche i Tenimenti Storici dell'Ordinamento Mauriziano (tavole P2 e P4 del PPR) tutelati ex art. 136 del Codice e le zone gravate da usi civici (tavole P2 del PPR) tutelate ex art. 142 co. 1 lett. h. di cui ai temi precedenti (A2 e D4), si evidenziano possibili difficoltà applicative avendo precedentemente previsto per queste ultime criteri penalizzanti;
- *E1 Aree e beni soggette a vincoli storici, artistici, archeologici, paleontologici ex art. 10 del Codice*, si osserva la presa in considerazione dei beni archeologici e paleontologici e si condivide il criterio escludente previsto, nonché la proposta di definire in sede di micro-localizzazione di fasce di rispetto, da studiare in funzione delle caratteristiche del singolo bene;
- *E2 Aree e beni storici, artistici, urbanistici e archeologici*, in merito al sottotema E2b sistema della viabilità storica e del patrimonio ferroviario ex art. 22 delle Nda del PPR, si condivide il criterio penalizzante proposto.

Relativamente al par. 7.6 “Linee di indirizzo per l’individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale”, si condividono gli scopi perseguiti, con particolare riferimento ai seguenti: garantire e migliorare la qualità del paesaggio; perseguire un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi; privilegiare l’utilizzo di aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi; concorrere alla riconversione dell’area dopo la dismissione;

Si coglie infine l’occasione per rammentare la corretta denominazione degli Uffici periferici di questo Ministero (MiC Ministero della Cultura) con competenza ambientale per la Regione Piemonte: la Scrivente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ed il Segretariato regionale per il Piemonte, considerato che le competenze della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte dal 2016 sono confluite nelle Soprintendenze ABAP;

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.

I Responsabili del procedimento
C. Galvan / F. Garanzini

PER IL SOPRINTENDENTE
Dott. ssa Michela Palazzo

Dott. ssa Lucia Mordegli
Documento firmato
digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate